



**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI
ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE "G. Pastore"**

Via D'Adda n.33 – 13019 VARALLO (VC)

e sede "Mario Soldati"

C.so Valsesia n.111 – 13045 GATTINARA (VC)

IPSSAR - "G. PASTORE"
VARALLO-GATTINARA
Prot. 0004177 del 18/09/2020
04 (Uscita)

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza culturale e sociale, informata ai valori democratici della Costituzione italiana e al rispetto tra le persone e fonda il suo progetto educativo sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, garantisce libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, e ripudia ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Il presente Regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, quindi non solo diretto a contrastare i comportamenti scorretti, affinché non si ripetano, ma anche attento al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità personale, alla legalità e a riaffermare il dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.

È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Il presente Regolamento assume gli indirizzi promossi dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR n.249/98 e modifiche apportate dal DPR n.235 del 21 novembre 2007), individua i comportamenti che configurano infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti per la irrogazione ed il relativo procedimento.

Il Regolamento tiene altresì conto della direttiva n.16/2007 del 15 marzo 2007 in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica.

Capo I. Principi e finalità

1. I provvedimenti disciplinari devono perseguire una finalità educativa e tendere al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Non possono essere inflitte sanzioni diverse, per tipo e durata, da quelle previste nel presente regolamento, fatte salve quelle espressamente previste da Leggi dello Stato.
5. Le sanzioni devono essere sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno e devono tenere conto della situazione personale dello studente. Allo studente e' sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore ai 15 giorni sono adottate dal Consiglio di Classe; le sanzioni che comportano un allontanamento superiore ai 15 giorni sono sempre adottate dal Consiglio di Istituto, allo stesso modo quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
7. L'esercizio del potere sanzionatorio spetta ai soggetti indicati nell'allegato A, nei limiti delle specifiche competenze.
8. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero

educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

9-bis Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Capo II. INFRAZIONI DISCIPLINARI E SANZIONI

1. Costituisce infrazione ogni violazione della disciplina, dei regolamenti o delle disposizioni di carattere generale o particolare vigente nell'Istituto.

2. Tutto il personale docente, ma anche non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a segnalare i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.

3. I provvedimenti, che saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi, sono i seguenti:

- rimprovero verbale privato o in classe;
- ammonizione scritta sul registro di classe;
- richiamo scritto o orale da parte del Dirigente scolastico;
- sospensione temporanea dalle lezioni, fino a 14 giorni, con eventuale obbligo di presenza a scuola;
- allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori ai 15 giorni;
- allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
- esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

4. Il richiamo verbale e l'ammonizione scritta sono inflitti dal docente o dal dirigente scolastico in caso di violazioni lievi. Chi ha la potestà di disporre il provvedimento può chiedere la convocazione dei genitori.

5. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola per periodi non superiori a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Classe in caso di mancanze gravi o di reiterazione di comportamenti scorretti di cui al comma precedente. Qualora nello stesso fatto siano coinvolti allievi appartenenti a più classi, i consigli delle classi interessati si riuniranno in seduta comune.

6. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento da scuola per periodi superiori a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Istituto, in caso di mancanze di particolare gravità o di reiterazione di comportamenti scorretti di cui al comma precedente. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dell'infrazione ovvero al generarsi e al permanere di una situazione di pericolo.

7. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dall'Istituto fino al termine delle lezioni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

8. La sanzione dell'allontanamento dall'Istituto fino al termine dell'anno scolastico è disposta nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano applicabili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione effettiva dello stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

9. Le sanzioni per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

10. Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, la sanzione sarà accompagnata (o convertita) dall'esecuzione di attività rivolte a ripristinare ciò che è stato alterato, a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono a una comunità scolastica. Si provvederà dunque all'attuazione di attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (ad es. attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica quali attività di segreteria, di pulizia dei locali e/o delle aree esterne ecc.) o a favore di Istituzioni operanti nel territorio di riferimento dell'Istituto.

11. Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica, deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nell'Istituto.

12. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente quando la violazione disciplinare può configurare un'ipotesi di reato, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia alle autorità competenti.

13. Per comportamenti non previsti nel presente documento o non esplicitamente indicati si procede per analogia.

14. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari sono limitati all'anno scolastico. In caso di trasferimento in corso d'anno dello studente ad altra scuola, la sanzione viene comunicata all'Istituto che lo accoglie.

Nel rilevare l'infrazione è fatto obbligo di attenersi alle procedure di seguito riportate.

Capo III. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito a una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.

In caso di infrazioni lievi:

1. il docente procede con il richiamo verbale, privato o in classe, o l'ammonizione scritta sul registro di classe;

in caso di rimprovero scritto sul registro di classe, il docente si deve accertare della presa visione dello stesso da parte della famiglia; in caso di riscontro negativo procederà alla notifica telefonica.

2. il Dirigente Scolastico, sentito lo studente ed eventualmente il docente, può ammonire verbalmente o per iscritto lo studente; anche in questo caso saranno informati in merito i genitori o saranno convocati presso l'Istituto.

In questo caso non viene data comunicazione preventiva di avvio del procedimento e la contestazione è formulata contestualmente, oralmente.

In caso di infrazioni sanzionabili con il provvedimento di sospensione:

1. il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione della mancanza commessa, da parte del docente, anche se non si tratta di docente della classe. La segnalazione deve essere fatta con annotazione nel registro di classe e con comunicazione al Dirigente Scolastico; deve essere indicato il nominativo dello studente e riportata una descrizione sintetica e puntuale dell'accaduto;

2. il Dirigente Scolastico dà comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente o allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento.

3. Il Dirigente Scolastico, nel termine di quindici giorni dalla segnalazione, convoca il Consiglio di Classe, se questo è l'organismo competente (devono essere presenti anche i rappresentanti di genitori e studenti), o invita il Presidente del Consiglio di Istituto a convocare tale organo. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.

4. Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi.

5. Il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato, provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio irroga la sanzione a maggioranza dei votanti.

6. Il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale notifica del provvedimento disciplinare all'interessato. In caso di allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, a verbale devono essere precisate le motivazioni per cui non si sono ritenuti esperibili altri interventi che rendessero possibile il reinserimento nella comunità scolastica.

7. Nel caso di sospensione dalle lezioni per più di cinque giorni il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al provvedimento:

a. stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola;

b. identifica il docente di contatto didattico.

Il Consiglio di Classe straordinario può comminare fino a un massimo di 15 giorni di sospensione.

Il procedimento disciplinare da instaurare deve anche contemplare:

a) contestazione scritta degli addebiti da parte del Dirigente Scolastico;

b) possibilità, da parte dell'incolpato, d'espone delle giustificazioni in merito ai fatti addebitatigli e di produrre testimonianze e/o prove documentali.

Stralcio del verbale della seduta del Consiglio d'Istituto contenente la motivazione del provvedimento e le modalità e i tempi dell'effettuazione della sanzione deve essere trasmesso all'ufficio allievi.

Il Presidente del Consiglio d'Istituto procede alla notifica del provvedimento alla famiglia.

Capo IV. IMPUGNAZIONI DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Qualora lo studente si ritenga ingiustamente o eccessivamente punito o emergano nuovi fatti che potrebbero dimostrarne l'estraneità totale o parziale agli addebiti contestatigli, al fine di ottenere una sanzione minore o l'annullamento, può presentare istanza di riesame all'apposito Organo di Garanzia.

2. L'istanza deve essere presentata per iscritto entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione e deve contenere le motivazioni a supporto della richiesta indicando inoltre se la finalità della stessa sia il proscioglimento o la riduzione della sanzione. L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

Capo V. ORGANO DI GARANZIA

1. L'Organo di Garanzia interno all'istituto, sempre presieduto dal Dirigente Scolastico, da un docente designato dal consiglio d'istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori.

2. L'Organo di Garanzia rimane in carica per tre anni scolastici. La nomina a componente della Commissione avviene all'inizio dell'anno scolastico e si prevede il subentro di membri supplenti (secondo eletto per Consiglio d'Istituto per ciascuna componente) in caso di incompatibilità (qualora si tratti dello stesso soggetto che ha rilevato la mancanza o irrogato la sanzione o dello studente sanzionato o un suo genitore).

3. L'organo opera nella totalità dei suoi componenti (deve essere "perfetto").

Il ricorso è accolto dall'Organo di Garanzia quando abbia ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei votanti. In caso di parità di voti prevale l'opzione espressa dal presidente. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari al ricorso.

4. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto si pronuncia anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente Regolamento.

5. Non è prevista l'astensione durante le votazioni.

6. Nel corso della riunione lo studente può presentare memorie e scritti difensivi.

7. Di tutte le riunioni dell'organo di garanzia è redatto processo verbale a cura di uno dei componenti liberamente scelto dal Presidente.

8. Le decisioni sono prese a maggioranza e sono comunicate per iscritto, entro cinque giorni dalla data della riunione, a chi ha avanzato ricorso o reclamo.

Capo VI. SOSPENSIONE CAUTELATIVA

1. La sospensione cautelativa, anche in mancanza di un pronunciamento degli organi collegiali preposti, può essere disposta solo dal Dirigente Scolastico, nei casi in cui la presenza dell'allievo in Istituto può provocare situazioni di pericolo per l'incolumità degli allievi e del personale e in presenza di un sistematico disturbo e impedimento al regolare svolgimento delle lezioni in aula e nei laboratori.

2. La durata dell'allontanamento deve essere commisurata alla gravità del reato e al permanere della situazione di pericolo. Nei casi più gravi il Dirigente Scolastico può intraprendere un'azione di coinvolgimento dei servizi sociali e dell'Autorità Giudiziaria.

Capo VII. DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'albo della scuola e nel sito web.

2. Nella prima settimana di inizio delle attività didattiche, l'Istituto organizza, nell'ambito delle attività di accoglienza dei nuovi studenti, la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano dell'Offerta Formativa, del Regolamento di Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.

3. Contestualmente all'iscrizione, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di corresponsabilità, predisposto e deliberato dal Consiglio di Istituto e finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

4. Il presente Regolamento e il Patto Educativo di Corresponsabilità possono essere modificati previa consultazione del Comitato degli studenti e del Comitato dei genitori, sulla base delle osservazioni avanzate dagli Organi collegiali della scuola, dal Dirigente Scolastico o dai componenti del Consiglio di Istituto stesso.

ALLEGATO A

MANCANZA DISCIPLINARE	Sanzione	Organo erogatore	Conseguenze
Frequenza non regolare 1. Assenze frequenti non dovute a malattia e prive di ragionevole motivazione assenze individuali, collettive o reiterate entrate in ritardo o uscite anticipate dall'Istituto non adeguatamente motivate dai genitori. 2. Assenze non giustificate e ritardo nelle giustificazioni, in concomitanza delle prove di verifica.	- Richiamo verbale, privato o in classe; - richiamo riportato sul registro di classe; - avviso scritto o telefonico ai genitori e/o loro convocazione; - colloquio con i genitori; - sospensione dalle uscite culturali, tecniche, manifestazioni, viaggi di istruzione	Docente/ Consiglio di Classe Se il comportamento è reiterato: Dirigente Scolastico	Abbassamento del voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti Applicazione del DPR 122/2009 art. 14 comma 7 con conseguente non ammissione agli esami di stato o alla classe successiva
Mancanze nell'assolvimento dei doveri scolastici 1. L'alunno non esegue i	- Richiamo verbale, privato o in classe; - richiamo riportato sul registro di classe;	Docente	Abbassamento del voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio

<p>compiti assegnati. 2. L'alunno non rispetta i tempi delle consegne e/o delle verifiche orali/scritte/pratiche programmate 3. L'alunno risulta sprovvisto del materiale scolastico necessario (es. libri e divisa) e diario/libretto scolastico. 4. L'alunno non fa firmare le comunicazioni che la scuola invia alla famiglia.</p>	<p>- avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione; - colloquio con i genitori;</p>		<p>dei Docenti (per punti 1, 2, 4); esclusione dalle attività pratiche previste nella giornata e svolgimento obbligatorio di attività alternative: studio con verifica orale o scritta, attività manuali di supporto alla ristorazione collettiva (per punto 3)</p>
<p>Mancanze gravi nell'assolvimento dei doveri scolastici 1.L'alunno utilizza dispositivi elettronici o digitali in modo non attinente all'attività didattica.</p>	<p>Nota sul registro di classe avviso scritto o telefonico ai genitori e/o loro convocazione; sospensione dalle uscite culturali, tecniche, manifestazioni, viaggi di istruzione</p>	<p>Docente/ Consiglio di Classe/ Dirigente Scolastico</p>	<p>Abbassamento del voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e assegnazione di attività di studio aggiuntive verificate e valutate; sospensione dalle lezioni se la mancanza viene reiterata</p>
<p>1. Fruizione di materiali o strumenti non consentiti durante le ore di lezione 2. Utilizzo delle macchine erogatrici cibo e bevande in orario diverso dall'intervallo 3.Consumo di cibi e bevande durante le ore di lezione 4.Violazione dei regolamenti di laboratorio 5. Falsificazione della firma dei genitori o di chi ne fa le veci 6. Allontanamento dalla sede scolastica, anche momentaneamente, senza l'autorizzazione della Presidenza 7. Mancato rientro alle attività pomeridiane senza autorizzazione 8. Uscita dall'aula, durante le ore di lezione, senza autorizzazione 9. Ritardi nel rientro in classe e al cambio dell'ora</p>	<p>Nota sul registro di classe; se reiterato, richiamo da parte del Dirigente Scolastico e convocazione dei genitori e possibile sospensione dalle lezioni</p>	<p>Docente, Dirigente Scolastico, Consiglio di Classe, Consiglio d'Istituto</p>	<p>Abbassamento del voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e assegnazione di attività di studio aggiuntive verificate e valutate Sospensione dalle lezioni</p>

<p>Uso del cellulare e di altri strumenti multimediali per filmati illeciti e in violazione della privacy in ambiente scolastico</p>	<p>SOSPENSIONE 5 – 15 GG. oltre 15 GG.</p>	<p>Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto</p>	<p>Sospensione con eventuale impegno in lavori socialmente utili, secondo convenzioni stipulate con gli enti locali</p>
<p>Mancanza di rispetto alle persone: verso il Dirigente, i docenti, il personale tutto della scuola e i compagni o verso l'istituzione scolastica</p> <p>1. L'alunno assume comportamenti di disturbo che impediscono o turbano il regolare svolgimento delle attività scolastiche. 2. L'alunno utilizza un linguaggio volgare; adotta un abbigliamento non consoni all'ambiente scolastico e professionale</p>	<p>Richiamo verbale, privato o in classe, - richiamo riportato sul registro di classe, - avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione, - sospensione dalle visite e dai viaggi d'istruzione</p>	<p>Docente Se il comportamento è reiterato: - Dirigente Scolastico, - Consiglio di Classe per la sospensione fino a 15 giorni.</p>	<p>Abbassamento del voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti; attività riparatoria di studio aggiuntivo verificato e valutato; sospensione dalle lezioni con eventuale impegno in lavori socialmente utili, secondo convenzioni stipulate con gli enti locali</p>
<p>Grave mancanza di rispetto alle persone: verso il Dirigente, i docenti, il personale tutto della scuola e i compagni</p> <p>1. L'alunno invia e divulga, attraverso smartphones o altri strumenti elettronici, immagini o registrazioni, effettuate all'interno dei locali della scuola senza il consenso delle persone interessate. 2. L'alunno bestemmia e reca offesa alla dignità della persona. 3. L'alunno utilizza parole o frasi offensive nei confronti del dirigente, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni. 4. L'alunno si comporta in maniera violenta e litigiosa, provocando danni fisici a persone e/o cose (all'interno o nelle pertinenze della scuola, durante le uscite didattiche, sui mezzi di trasporto dell'Istituto, in palestra).</p>	<p>In caso di mancanza grave e/o ripetuta è disposta: - la sospensione dalle lezioni per un periodo congruente alla gravità dell'atto inferiore ai 5 giorni, - la sospensione dalle lezioni per un periodo congruente alla gravità dell'atto da 5 a 15 giorni; - sospensione dalle visite e dai viaggi d'istruzione - allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo maggiore di 5 gg fino al permanere di una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone. La violazione del diritto alla privacy, costituisce reato e comporta il pagamento di una sanzione</p>	<p>Consiglio di Classe / Consiglio d'Istituto</p>	<p>Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, determinandone anche l'insufficienza con conseguente non ammissione alla classe successiva o agli esami terminali. Possibilità d'iscrizione ad altra scuola in corso d'anno. Sospensione con eventuale impegno in lavori socialmente utili, secondo convenzioni stipulate con gli enti locali. Trasmissione agli organi giudiziari competenti.</p>

<p>5. L'alunno commette azioni che violano la dignità e il rispetto della persona umana (molestie anche a carattere sessuale).</p> <p>6. L'alunno utilizza parole o frasi offensive nei confronti delle istituzioni pubbliche</p>	<p>amministrativa secondo i termini di legge (Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007)</p>		
<p>Mancata osservanza delle norme di sicurezza</p> <p>1. L'alunno si comporta in modo poco controllato e pericoloso per la salvaguardia della propria e altrui persona.</p> <p>2. L'alunno non osserva le disposizioni relative alla sicurezza nei momenti di trasferimento e durante l'intervallo.</p> <p>3. L'alunno si allontana dall'aula o dallo spazio assegnato senza autorizzazione</p> <p>4. L'alunno mette in pericolo l'incolumità delle persone</p>	<p>Richiamo verbale, privato o in classe, - richiamo riportato sul registro di classe; - avviso scritto o telefonico ai genitori e/o loro convocazione - sospensione dalle lezioni - allontanamento dalla comunità scolastica</p>	<p>Docente, Dirigente Scolastico, Consiglio di Classe, Consiglio d'Istituto</p>	<p>Abbassamento del voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti; attività riparatoria di studio aggiuntivo verificato e valutato; sospensione dalle lezioni.</p>
<p>Mancato rispetto dell'ambiente e danno alle attrezzature e agli arredi</p> <p>1. L'alunno usa in modo scorretto il materiale didattico e le attrezzature di classe e di laboratorio, sporcando o danneggiando.</p> <p>2. L'alunno non rispetta l'ambiente scolastico, sporcandolo e danneggiandolo.</p> <p>3. L'alunno provoca danneggiamento doloso a locali, suppellettili, strumenti di laboratorio etc.</p>	<p>Richiamo scritto sul registro di classe; avviso scritto o telefonico ai genitori e/o loro convocazione - coinvolgimento della famiglia e richiesta del risarcimento economico - se non è individuabile il singolo autore del gesto, la responsabilità risarcitoria ricade sull'intera classe; - sospensione dalle lezioni; - allontanamento dalla comunità scolastica</p>	<p>Dirigente Scolastico, Consiglio di Classe per la sospensione fino a 15 giorni. Consiglio di Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni.</p>	<p>Sanzione pecuniaria opportunamente stabilita; - ripristino delle condizioni originarie degli ambienti e dei beni mobili e immobili deteriorati, con esecuzione immediata, attività riparatoria di studio aggiuntivo verificato e valutato; sospensione dalle lezioni.</p>
<p>ALTRE VIOLAZIONI</p>	<p>Comunicazione</p>	<p>Docente,</p>	<p>Abbassamento del</p>

<p>1.VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO L'alunno fuma a scuola e in ogni pertinenza</p>	<p>scritta alla famiglia. Nota sul registro di classe. Sanzione disciplinare. Sanzione amministrativa secondo quanto stabilito dal regolamento sul divieto di fumo ai sensi del Decreto Legge 12/09/2013, n. 104.</p>	<p>Dirigente Scolastico</p>	<p>voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti; trasmissione agli organi giudiziari competenti e sanzione pecuniaria secondo i criteri di legge</p>
<p>2. FURTO L'alunno si appropria di oggetti o denaro altrui</p>	<p>Avviso scritto o telefonico ai genitori e/o loro convocazione. Nota sul registro di classe. Sospensione dalle lezioni.</p>	<p>Dirigente Scolastico, Consiglio di Classe, Consiglio d'Istituto</p>	<p>Abbassamento del voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti; Restituzione del materiale o risarcimento pari al valore dello stesso. Notifica del reato agli organi giudiziari competenti Sospensione dalle lezioni</p>
<p>3. USO E SPACCIO di sostanze stupefacenti e CONSUMO E DIFFUSIONE di bevande alcoliche</p>	<p>Nota sul registro di classe; colloquio con i genitori; sospensione dalle lezioni.</p>	<p>Consiglio di Classe, Dirigente Scolastico, Consiglio di istituto</p>	<p>Abbassamento del voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti; Trasmissione agli organi giudiziari competenti; Sospensione dalle lezioni</p>
<p>BULLISMO-CYBERBULLISMO Comportamenti vessatori prolungati ai danni di compagne/i, perpetrati in concorso con altre/i alunne/i tali da provocare grave disagio o sofferenza fisica e/o psicologica (secondo le modalità e le caratteristiche contemplate nel documento Integrazione al Regolamento d'Istituto-sez. Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo)</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica e denuncia alle autorità competenti. La sanzione sarà proporzionale al tipo di violazione emersa in seguito alle verifiche e alla sua entità</p>	<p>Consiglio di Classe, Consiglio d'Istituto, Dirigente Scolastico</p>	<p>Abbassamento del voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti; trasmissione agli organi giudiziari competenti; sospensione con lavori socialmente utili, secondo convenzioni stipulate con gli Enti Locali</p>

Integrazione al Regolamento di disciplina in riferimento alle attività di DDI

In adempimento a quanto contenuto nel D.I. n°39 del 26 giugno 2020, che adotta per tutto il territorio nazionale le "Linee guida sulla Didattica digitale integrata", si procede all'integrazione del Regolamento d'istituto, individuando i comportamenti corretti da tenere durante le attività svolte in modalità di DDI e le eventuali sanzioni da comminare in caso di inadempienza.

Si precisa che la DDI potrà ricoprire solo una percentuale rispetto al monte ore dall'istituto per integrare l'offerta formativa, tuttavia in casi straordinari (come l'emergenza sanitaria verificatasi nell'a.s. 2019/20) essa potrà essere utilizzata in sostituzione delle attività in presenza fino alla cessazione dell'emergenza stessa.

Si ricorda inoltre che le attività svolte in modalità DDI vengono valutate con apposita griglia di valutazione e concorrono pienamente al voto finale

Gli studenti sono tenuti a

- connettersi all'attività in modalità DDI utilizzando le credenziali date dall'Istituto
- rispettare puntualmente l'orario delle lezioni indicato dai docenti sull'Agenda del Registro Elettronico;
- rispettare il decoro dell'attività didattica utilizzando un abbigliamento consono alla vita scolastica;
- avere cura di connettersi da una postazione adeguata alla vita scolastica;
- mantenere un comportamento rispettoso nei confronti di docenti e compagni;
- non allontanarsi dalla lezione senza il permesso del docente;
- connettersi a lezione in modalità video;
- rispettare con puntualità le consegne dei compiti richiesti;
- far comunicare dai genitori, tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica del coordinatore di classe e a vcrh040008@istruzione.it o previo contatto telefonico, le eventuali assenze durante le attività in modalità DDI.

È rigorosamente vietato:

- fumare durante le video-lezioni;
- mangiare durante le video-lezioni;
- allontanarsi senza permesso durante le video-lezioni;
- registrare le lezioni;
- fare *screenshot* della video-lezione;
- veicolare a terzi il link delle lezioni;
- far accedere estranei al gruppo classe con le proprie credenziali
- veicolare materiale audio o video ripreso impropriamente durante le attività in DDI e utilizzarlo per dileggio di docenti e/o compagni;

1) Sanzioni

Gravi inosservanze (NOTA DISCIPLINARE)

Infrazioni non particolarmente gravi (RICHIAMI SCRITTI)

Infrazioni	Sanzioni	Organo competente	Procedure
1.Continui ritardi all'inizio delle video- lezioni.	Comunicazione alle famiglie e richiamo scritto sul registro di classe	Docenti della classe	Nota informativa al Dirigente scolastico da parte del coordinatore
2. Azioni di disturbo durante le video- lezioni.	Richiamo scritto sul registro elettronico	Docente della classe	Il coordinatore monitora la situazione e ne dà comunicazione alle famiglie. Nota informatica al Dirigente scolastico e/o al vicario incaricato da parte del coordinatore
3. Uso del telefono non autorizzato durante la video- lezione	Richiamo scritto sul registro elettronico	Docente	Il coordinatore monitora la situazione e ne dà comunicazione alle famiglie. Nota informatica al Dirigente scolastico e/o al vicario incaricato da parte del coordinatore
4.Abbigliamento e/o postazione non consoni	Richiamo scritto sul registro elettronico	Preside Collaboratori di sede	I genitori dell'alunno saranno contattati dal Dirigente scolastico o dai collaboratori di sede.
5. Abbandono immotivato della lezione	Richiamo scritto sul registro elettronico	Docente della classe	Nota informativa al Dirigente scolastico da parte del coordinatore
Infrazioni		Organo competente	Procedure
1.Fuma o mangia durante la video- lezione	Nota disciplinare sul registro di classe elettronico	Docente	Comunicazione alla famiglia e nota informativa al Dirigente scolastico.
2. Gravi scorrettezze, inadempienze e uso di linguaggio inadeguato	Nota sul registro di classe elettronico, immediata comunicazione al Dirigente scolastico e alla famiglia.	Docente	Il Docente provvede a darne comunicazione alla famiglia e informativa, anche verbale, al coordinatore di classe
3. Rifiuto reiterato e immotivato di accendere la fotocamera	Nota sul registro di classe elettronico, e Impossibilità a svolgere la lezione Tecnico Pratica	Docente	Il docente avvisa il coordinatore e ne dà comunicazione alla famiglia. Nota informativa al Dirigente scolastico e/o al vicario incaricato da parte del coordinatore.
4. Ripresentarsi delle infrazioni di cui al punto A. 1,2,3,4 dopo 3 richiami	Nota sul registro elettronico	Coordinatore e Dirigente scolastico	Il coordinatore di classe contatta la famiglia ed informa il Dirigente scolastico per il provvedimento di competenza (sentito l'alunno)
5. Alla terza nota disciplinare	Ammonizione scritta	Coordinatore e Dirigente	Il Dirigente scolastico invia alla

		scolastico	famiglia l'ammonizione ufficiale
6. Alla quinta nota disciplinare	Ammonizione scritta e obbligo di studio di materiali integrativi consegnati dal docente con successiva verifica.	Consiglio di classe	Il coordinatore di classe segnala al Dirigente scolastico per eventuale convocazione del CDC.
7. Reiterato comportamento non regolamentare oltre le cinque note disciplinari sul registro elettronico	Allontanamento temporaneo dalle lezioni (eventuale obbligo di frequenza) anche presso strutture convenzionate con finalità educative, fino ad un massimo di 15 giorni. Non partecipazione ad attività programmate.	Consiglio di classe	Il coordinatore di classe segnala al Dirigente scolastico che convoca il CdC per i provvedimenti di competenza. Procedura art. 14 presente Regolamento.
8. Danneggiamento volontario di strumentazione in dotazione all'utente ma di proprietà dell'istituto	Nota e risarcimento o riparazione del danno, come da contratto di comodato d'uso, ed eventuale convocazione del Consiglio di classe	Coordinatore Consiglio di classe	Segnalazione del danno al Dirigente scolastico e al D.s.g.a., che ne quantifica l'entità. Il Dirigente scolastico comunica alla famiglia il provvedimento disciplinare.

Gravissime inosservanze

Infrazioni	Sanzioni disciplinari	Organo competente	Procedure
1. Atti di violenza verbale, offese alla dignità e integrità della persona. Comportamenti lesivi della propria e altrui incolumità.	Allontanamento temporaneo dalle lezioni e/o eventuale obbligo di studio, con successiva verifica, di materiali integrativi.	Consiglio di classe	Il coordinatore di classe segnala al Dirigente scolastico che tempestivamente convoca il CdC per i provvedimenti di competenza. Procedura art. 14 presente Regolamento
2. Registrazione delle attività durante la DDI, uso improprio del telefono cellulare, riprese e foto, produzione e/o diffusione di audio e/o immagini pornografiche, di atti di violenza e bullismo attraverso cellulari, Internet o altri dispositivi elettrici	Allontanamento temporaneo dalle lezioni, fino ad un massimo di 15 giorni e/o eventuale obbligo studio, con successiva verifica, di materiali integrativi. Eventuale esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato nei casi particolarmente gravi.	Consiglio di classe per la sospensione e Consiglio d'Istituto per esclusione scrutinio o non ammissione all'Esame di Stato	Il coordinatore di classe segnala al Dirigente scolastico che tempestivamente convoca il CdC o il Consiglio d'Istituto per i provvedimenti di competenza. Procedura art. 14 presente Regolamento

4. Azioni costituenti reato e/o pericolo per l'incolumità delle persone e atti di bullismo e cyber-bullismo.	Allontanamento temporaneo dalle lezioni per un periodo anche superiore a 15 giorni. Tale possibilità "commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo". (Direttiva n.16MPI del 5/02/07). Eventuale esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato	Consiglio d'Istituto	Il coordinatore di classe segnala al Dirigente scolastico che tempestivamente convoca il Consiglio d'Istituto per i provvedimenti di competenza. Procedura art. 13 e 14 presente Regolamento d'istituto
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Integrazione regolamento disciplinare sulla mancanza di rispetto delle norme relative alle misure di contenimento covid-19.

Infrazioni	Sanzioni disciplinari	Organo competente	Procedure
Mancanza della mascherina a scuola	<u>Prima volta:</u> Annotazione sul registro elettronico <u>Recidiva:</u> Nota sul registro di classe e telefonata diretta agli esercenti la potestà genitoriale.	Collaboratore di sede	Il collaboratore di sede informerà il coordinatore di classe.
Non utilizzo della mascherina a scuola nei momenti in cui è prevista. Inosservanza del distanziamento sociale ove previsto.	<u>Prima volta:</u> Annotazione sul registro elettronico <u>Recidiva:</u> Nota sul registro di classe e telefonata diretta agli esercenti la potestà genitoriale. <u>Recidiva plurima:</u> Nota sul registro di classe e telefonata diretta agli esercenti la potestà genitoriale per portare a casa lo studente. <u>Recidiva plurima aggravata:</u> Sospensione dalla scuola.	Il docente	Il docente informerà il coordinatore di classe che informerà per mail i collaboratori di sede.

Regole di comportamento all'interno dell'Istituto.

Gli alunni si potranno spostare all'interno della scuola esclusivamente con la mascherina indossata e rispettando le distanze di sicurezza.

Gli studenti potranno togliere la mascherina solo in aula ad inizio lezione su autorizzazione del docente in lezione. Nel cambio dell'ora l'aula dovrà essere opportunamente arieggiata e nessun studente potrà lasciare l'aula.

Anche all'interno dell'aula dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza.

Gli spostamenti delle classi avverranno esclusivamente alla presenza del docente in orario.

Negli spostamenti all'interno dell'Istituto è fatto obbligo agli studenti, ai docenti e al personale scolastico di attenersi alla segnaletica presente.

Le richieste di autorizzazioni per le uscite anticipate dovranno essere consegnate al collaboratore scolastico prima dell'ingresso in classe. Le richieste verranno visionate da un docente dello staff di presidenza durante l'intervallo e restituite agli alunni interessati. L'allievo mostrerà l'autorizzazione concessa al docente della classe che provvederà a segnalare l'avvenuta autorizzazione sul registro elettronico senza strappare il tagliando della matrice.

Le entrate e le giustificazioni verranno giustificate dal docente in classe senza strappare il tagliando dalla matrice.

L'accesso ai laboratori è consentito solo con mascherina seguendo rigorosamente le indicazioni del docente.



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Donatone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.vo 39/1993